

## **Linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana**

### **Premessa**

La Regione Toscana, da sempre impegnata nel rendere trasparenti le proprie attività, intraprende un'ulteriore azione in questa direzione, avviando una strategia per aprire i dati pubblici al mondo esterno, nella consapevolezza della ricchezza del proprio patrimonio informativo e degli effetti positivi che la disponibilità dei dati e il loro riutilizzo può comportare per la vita dei cittadini e per la competitività delle imprese.

Al fine di realizzare una strategia in merito agli open data, che secondo l'Open Knowledge Foundation è la messa a disposizione di dati e contenuti che chiunque è in grado di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, con la sola limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo, Regione Toscana, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, apre una apposita sezione sul suo sito web istituzionale, accessibile all'indirizzo [www.regione.toscana.it/opendata](http://www.regione.toscana.it/opendata), gestita da una specifica piattaforma tecnologica, che costituisce il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Amministrazione, come previsto dalla normativa nazionale.

Con questa azione la Regione mette in atto una prassi amministrativa che realizza ed al contempo supera il concetto della trasparenza, offrendo l'opportunità di riutilizzare ed integrare i dati messi a disposizione fino a sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell'intera comunità. Infatti il concetto di trasparenza, parte integrante del principio di buona amministrazione costituzionalmente sancito, si è evoluto nel corso degli anni fino ad approdare ad un concetto di accessibilità totale che consenta la piena apertura del patrimonio informativo pubblico configurandosi come obiettivo fondamentale e sfidante per le istituzioni.

L'apertura dei dati comporta infatti impatti rilevanti sulla collettività, dal momento che contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, che possono utilizzare i dati per le attività quotidiane, condividerli, aggiornarli ed incrociarli (il cosiddetto mash-up), al sostegno al settore privato e alla crescita economica, all'"economia dell'immateriale", e quindi fino alla creazione di nuovi posti di lavoro.

### **Ambito di riferimento**

L'attenzione all'importanza di una strategia relativa agli open data nasce dalle politiche europee, come evidenzia la comunicazione ufficiale della Commissione europea del 12 dicembre 2011 "Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente".

La finalità di "liberare" i dati pubblici, permettendo il loro utilizzo alla collettività, innanzitutto risponde alla *ratio* di accessibilità totale, principio affermato nell'ordinamento italiano all'art. 4 della legge delega 15/2009 e all'art. 11 del d.lgs. 150/2009 e ribadito dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni), il quale aveva previsto nell'art. 52 che le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovano progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto (*project financing*), assicurando il rispetto della gratuità dell'accesso senza necessità di identificazione informatica e la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti, in modo che possano essere rielaborabili da terzi.

Più di recente il cosiddetto d.l. Semplificazioni 5/2012, indica esplicitamente fra gli obiettivi cui deve attenersi la cabina di regia nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana "la promozione del

paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi”.

L'art. 18 del d.l. 83/2012 rubricato in modo significativo “Amministrazione aperta” ha normato in merito alla trasparenza e l'apertura che le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire ai dati in materia di attribuzione di contributi, corrispettivi, compensi e vantaggi economici, dettagliando ambiti e tipologie di dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati nel sito internet; la disposizione specifica che la modalità della pubblicazione deve essere in formato aperto.

Infine il d.l. 179/2012 “Ulteriori misure per la crescita”, così come convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, dedica una disposizione, l'articolo 9, ai dati di tipo aperto e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, modificando ulteriormente fra gli altri l'art. 52 del d.lgs. 82/2005 e obbligando le amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino l'esercizio del diritto di accesso e il riutilizzo, disposizione che con il presente atto trova attuazione.

Le norme quindi vanno in direzione di una attenzione sempre crescente a far sì che i dati nelle amministrazioni siano pubblicati in formato aperto, proprio nella consapevolezza del valore che i dati aperti rivestono per i singoli individui e per il mercato.

Nel contesto delle previsioni suddette e delle politiche e strategie adottate in Europa e in Italia, Regione Toscana, nel Programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012, che si pone come agenda digitale per il territorio toscano, ha previsto la realizzazione e gestione di una infrastruttura per la pubblicazione di dati in formato Linked Open Data, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra Pubblica Amministrazione e privati, in modo da consentire a questi ultimi la realizzazione di nuovi servizi basati su informazioni detenute dalla pubblica amministrazione.

Nella cornice di quanto suddetto, le presenti Linee Guida dettano i criteri generali che la Regione Toscana intende adottare per le iniziative in tema di open data, in conformità con la normativa vigente e richiamando in particolare:

- la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico;
- il decreto legislativo 36/2006, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE;
- la Strategia europea 2020 in cui si inserisce l'Agenda Digitale europea;
- la Strategia europea in materia di Open Data contenuta nella comunicazione ufficiale del 12/12/2011 (“Dati aperti. Un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente”);
- il d.lgs. 82/2005 “Codice Amministrazione Digitale”, così come innovato fra gli altri dal d.lgs. 235/2010, in particolare l'articolo 50 e seguenti;
- il d.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il cosiddetto decreto Semplificazioni, d.l. 5/2012 conv. con mod. dalla l. 35/2012, in specifico art. 47 comma 2 bis lett. b);
- art. 18 del d.l. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 recante “Amministrazione aperta”;
- art. 9 d.l. 179/2012 che modifica il d.lgs. 82/2005, definendo gli open data e razionalizzando il processo di valorizzazione del patrimonio informativo;
- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- la deliberazione CIVIT n. 105/2010 (“Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”) e la successiva deliberazione CIVIT n. 2/2012 (“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”);
- le Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il Vademecum open data 2011 dell’ottobre 2011 curato da Formez P.A. pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
- la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 633/1941 relativa alla protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la legge 4/2004 sull’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- il Piano E-Gov 2012 adottato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione;
- la l.r 1/2004 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana” ;
- l.r. 54/2009 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 in particolare le Politiche per la società dell’informazione e della conoscenza;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012 recante “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015” che si pone come agenda digitale toscana e prevede un’azione relativa all’apertura dei dati.

## **Finalità**

La strategia di open data di Regione Toscana si inserisce in un più ampio progetto volto a favorire l’open government regionale. L’apertura dei dati è il necessario passaggio culturale per arrivare all’apertura dei servizi, per consentire il controllo e la collaborazione degli utenti al conseguimento di azioni maggiormente efficaci e una migliore qualità dei servizi resi da parte della pubblica amministrazione.

Regione Toscana, nell’elaborazione delle presenti linee guida, si è mossa nella consapevolezza che la diffusione del proprio patrimonio informativo necessita non solo di una efficiente piattaforma informatica che realizzi l’apertura dei dati secondo le caratteristiche dettagliate nel presente atto, ma altresì di un’efficace comunicazione da parte delle strutture regionali competenti che faccia comprendere le opportunità e le potenzialità che i dataset rilasciati permettono di realizzare.

La comunicazione delle strategie e delle azioni di Regione Toscana in materia di open data è essenziale affinché i dati valorizzati nella piattaforma informatica siano utilizzati da cittadini e imprese a fini di trasparenza e di crescita sociale ed economica. La Regione Toscana è inoltre consapevole dell’importante apporto collaborativo di cittadini e imprese, e intende promuovere la loro partecipazione attraverso la segnalazione delle elaborazioni e delle soluzioni realizzate per mezzo di dati aperti, in modo da valorizzarle in un *Catalogo regionale*, dando visibilità e sostegno a cittadini, professionisti e imprese.

Alla luce delle finalità esposte, Regione Toscana intende promuovere l'uso ed il riuso di tutti i propri dati presenti nei dataset, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, diritti di proprietà intellettuale, privativa industriale, segreto statistico. Restano esclusi, più in generale, dalla pubblicazione tutti quei dati per i quali non è consentito l'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990.

L'apertura dei dati non significa automatica condivisione di ogni informazione o accesso indiscriminato alle stesse, ma implica sempre il rispetto della riservatezza delle informazioni, necessario a creare e mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La maggior parte dei dati pubblici non possono essere classificati come personali in quanto non riconducibili ad un soggetto, ma laddove ci siano fattispecie di dati personali la pubblicazione dovrà avvenire in forma anonima e con tutte le cautele necessarie al rispetto della riservatezza. Inoltre l'amministrazione regionale porrà particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare, per evitare di ledere il diritto d'autore o altri diritti di privativa.

Regione Toscana opera per rimuovere e prevenire ostacoli che impediscano la piena accessibilità ai dati ed ai documenti contenuti nei dataset ed assicura un trattamento paritario a tutti i riutilizzatori; adotterà licenze che consentano l'utilizzo dei dati a tutta l'utenza gratuitamente, salvo specifiche eccezioni individuate e motivate, con l'unico onere per gli utilizzatori della citazione della fonte.

Il principio che pertanto Regione Toscana adotta nell'apertura dei dati è la pubblicazione di tutto il proprio patrimonio informativo in formato aperto, tranne ciò che non è possibile per esplicite esclusioni o limitazioni di legge, nell'ottica della totale accessibilità.

A tal fine inoltre Regione Toscana invita cittadini e imprese a segnalare i dati che vorrebbero aperti, nella consapevolezza che il patrimonio informativo di Regione Toscana è della collettività, e la Regione si adopererà in tale direzione, nel rispetto della normativa vigente.

Infine Regione Toscana coniuga l'esigenza di apertura dei dati con quella della loro interoperabilità. Pertanto promuove metodologie tecniche che permettano di effettuare correlazioni fra più dataset indipendenti e favorisce l'apertura dei dati, laddove possibile, come Linked Open Data. Ciò è motivato con il fatto che il valore dei dati è tanto più alto quanto più è possibile effettuare correlazioni tra più dataset indipendenti fra loro, ma interoperabili.

Di seguito viene descritto il processo e formulate le linee guida in base alle quali sarà avviato e realizzato il progetto Open data.

## **A) Il processo open data**

Al fine di realizzare uno spazio sul sito web istituzionale che contenga dati in formato aperto fruibili e riutilizzabili per le finalità dettagliate, è previsto un processo per l'apertura dei dati, che per ogni fase prevede le attività che le strutture responsabili del dato sono tenute a rispettare con attenzione.

Di seguito sono specificate le azioni che caratterizzano il processo open data, cioè tutte le attività minime che danno origine e tengono attivo un dataset:

1. identificazione dei dati
2. analisi dei dataset identificati
3. pubblicazione dei dataset

Per ogni fase del processo sono indicate le azioni da compiere e le modalità operative da seguire. Si premette che Regione Toscana è titolare dei dati, ma la responsabilità degli stessi è divisa fra le strutture competenti alla raccolta e gestione degli specifici dati.

## 1. Identificazione dei dati

La struttura responsabile del dato definisce:

- dove sono i dati a disposizione dell'Amministrazione e quali sono le fonti dati di rilievo, cioè l'identificazione di archivi strutturati, elenchi, base dati prodotte da software in uso dell'Amministrazione.
- quali sono i dati a disposizione dell'amministrazione e quindi se si tratta di dati necessari alla gestione delle attività (dati che servono all'amministrazione per il corretto funzionamento dei suoi processi), dati ottenuti dal risultato delle attività (dati che l'amministrazione produce nell'esercizio delle sue funzioni), dati prodotti nella gestione delle attività-sottoprodotti di un processo (dati che l'amministrazione ottiene come sottoprodotto dei processi).

## 2. Analisi dei dati.

La struttura responsabile del dato effettua una puntuale verifica circa:

- la titolarità dei dati, che deve essere di Regione Toscana. Questo si motiva con il fatto è titolare del dato solo chi lo abbia creato direttamente o lo abbia commissionato ad altro soggetto, ai sensi dell'art.11 della legge 633/1941, e altresì che lo spostamento dei dati da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità e quindi rimane la responsabilità sulla gestione dello stesso e sulla sua esattezza e veridicità, come previsto dall'art. 58 comma 1 del d.lgs. 82/2005. Ciò comporta che l'uso legittimo del dato in tutti gli altri casi (ossia dati formati da altri soggetti) avvenga ottenendo dal titolare apposita licenza che consenta la pubblicazione.
- la qualità dei dati: prima di pubblicare i dati deve essere controllata la loro qualità per definire l'opportunità di una apertura verso l'esterno. Si tratterà di valutare l'accuratezza sintattica (es. Stefano/Stfano); l'accuratezza semantica (es.Stefano/Stefania); l'attualità (valore del dato rispetto alle esigenze temporali del contesto d'utilizzo); la completezza (l'estensione con cui i valori dei dati coprono l'universo cui sono riferiti), la consistenza interna (il grado di coerenza dei dati presenti in un dataset riferiti ad una stessa entità), la consistenza esterna ( il grado di coerenza tra dati diversi, ma correlati presenti tra elementi di un dataset).
- il formato in cui sono disponibili. I dati possono essere:
  - a. grezzi, cioè disponibili in formati che consentono un'estrapolazione immediata. Esempi: documenti in formato pdf o microsoft word oppure immagini gif, jpg, bmp. Questi dati sono classificabili con 1 stella secondo W3C - Word Wide Web Consortium;
  - b. strutturati, cioè disponibili in formati aperti proprietari che consentono l'elaborazione o la sistematizzazione in forma strutturata. Esempi: microsoft excel, open office calc, classificabili con 2 stelle e salvati in formati come csv, sxc classificabili in 3 stelle
  - c. presenti in un database gestito dall'Ente e dal quale è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo, xml o altri. L'esportazione può produrre file classificabili con 4 stelle o Linked Open Data (5 stelle).

La logica dell'open data è quella di pubblicare comunque anche i dati grezzi.

Nel caso in cui l'amministrazione sia in possesso di dati grezzi (cioè non aperti e classificabili come 1 stella) la trasformazione di questi in dati aperti deve essere valutata, data la sua onerosità, sia in relazione al valore dei dati, sia in termini di risorse che di tempi.

Nel caso di dati classificati 2 stelle (strutturati, ma in formato proprietario) è opportuno trasformarli in dati aperti e raggiungere quindi le 3 stelle.

I database classificabili con 4/5 stelle necessitano di competenze tecniche specifiche, in quanto richiedono la costruzione di dataset basati su Linked Open Data, che di norma sono prodotti da database relazionali e software specifici.

### 3. Pubblicazione del dataset

E' importante inserire a corredo del dataset dei metadati descrittivi, cioè informazioni che rendano più comprensibile il contenuto e ne evidenzino le caratteristiche. E' necessario inoltre agevolare la reperibilità prevedendo elementi descrittivi quali titoli, descrizioni, indicazioni sulle licenze, le validità, il formato.

I principi che caratterizzano gli open data sono individuabili nei seguenti: disponibilità e accesso dei dati nel loro complesso, in formato utile modificabile, riutilizzo e distribuzione che comprende la possibilità di combinarli ad altri dati e partecipazione universale, ossia il fatto che tutti in modo indiscriminato devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati.

Al fine del rispetto di tali principi i dati pubblicati in formato open data è necessario che abbiano le seguenti caratteristiche:

- **disponibili e accessibili**, cioè disponibili gratuitamente o per un prezzo che preveda soltanto le spese di riproduzione e rielaborazione.
- **aperti a tutti e non discriminatori** verso persone, soggetti, gruppi o ambiti: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di identificazione o registrazione.
- **completi**: cioè contenenti tutte le componenti che consentano la loro esportazione, per utilizzarli on line e off line, integrarli ed aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete.
- **primari**: le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, così che possano essere utilizzati dagli utenti per integrarle ed aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale.
- **tempestivi**: l'accesso e l'utilizzo devono essere immediati.
- **accessibili**: disponibili per il maggior numero di utenti senza barriere all'utilizzo, preferibilmente attraverso il solo protocollo HTTP (hypertext transfer protocol) e senza il ricorso a piattaforme proprietarie, disponibili inoltre senza pagamento, registrazione o richiesta.
- **leggibili da computer**: cioè dati che siano machine-readable ovvero processabili in automatico dal computer.
- **in formati non proprietari** cioè codificati in formati aperti e pubblici sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazioni) che ne abbiano il controllo esclusivo. Sono preferibili i formati con le codifiche più semplici e maggiormente supportati.
- **liberi da licenze che ne limitino l'uso**: cioè le licenze non devono limitarne l'uso, la diffusione e la redistribuzione; l'uso di licenze che prevedono limiti all'uso dei dati deve essere motivato.
- **riutilizzabili** e integrabili fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica utilità, **anche per finalità commerciali**.
- **ridistribuibili**: dati per i quali sia possibile combinarli con altre basi di dati.

- **ricercabili**: facilmente identificabili in rete attraverso cataloghi e archivi indicizzabili dai motori di ricerca.
- **aggiornati** a cura della struttura che produce ed è responsabile dei dati.
- **soggetti a monitoraggio** sulla pubblicazione dei dati: effettuato da parte della struttura che gestisce il database.

## **B) Procedure interne a Regione Toscana**

Le strutture regionali responsabili dei dati devono adoperarsi affinché i dati siano pubblicati in formato aperto, a meno che non ci siano esclusioni o limitazioni di legge.

Per far questo devono attentamente seguire le fasi previste nel processo open data.

Una volta esperito il processo open data, la struttura responsabile del dato contatta l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione e comunica l'intenzione di rendere aperti i propri dati.

L'Agenzia, con le modalità e i tempi derivanti dal numero di richieste, verificherà la fattibilità della richiesta con le competenti strutture in materia di sistemi informativi e società dell'informazione della Direzione generale competente. Una volta realizzati gli adempimenti tecnologici e preparata la strategia di comunicazione relativa ai dataset in oggetto, l'Agenzia li pubblicherà sul sito della Regione Toscana nella sezione open data.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, attraverso la funzione “Segnalazioni” reperibile ed attiva nelle pagine web dell'URP, riceve osservazioni, proposte o rilevazioni di eventuali inesattezze o errori sui dataset inviate dai cittadini o dai soggetti del territorio e provvede ad inviarla alla struttura responsabile del dato ed al gruppo di lavoro permanente che si occupa di open data.

Nel dettaglio, la procedura prevista è la seguente:

- 1) la struttura contatta l'Agenzia o l'Agenzia si attiva su stimolo del gruppo di lavoro per richiedere la pubblicazione dei dati di cui è titolare;
- 2) l'Agenzia valuta l'opportunità (eventualmente in collaborazione con la struttura competente per le questioni giuridico-legislative e con il gruppo di lavoro permanente) e concorda con la struttura le modalità di pubblicazione;
- 3) l'Agenzia contatta la struttura competente in materia di Sistemi Informativi per chiedere l'estrazione o la pubblicazione, così come selezionati dall'Agenzia in accordo con la struttura responsabile;
- 4) la Struttura competente in materia di Sistemi Informativi passa i riferimenti per l'accesso ai dati estratti o ottenuti mediante accesso all'indirizzo del servizio web alla Struttura competente in materia di Società dell'informazione in forma utile già alla loro pubblicazione o comunque alla loro conversione in formato aperto;
- 5) la Struttura competente in materia di società dell'informazione provvede alla trasformazione in dati aperti se necessario e al caricamento sulla piattaforma open data, in forma materiale (file);
- 6) la Struttura competente in materia di società dell'informazione comunica all'Agenzia e all'URP la disponibilità dei dati sulla piattaforma open data;
- 7) l'Agenzia provvede alla realizzazione delle pagine web di presentazione dei dati.

Naturalmente, questa filiera di processo, che descrive una situazione a regime, sarà preceduta da una fase transitoria, durante la quale si provvederà alla sistemazione dei dati in formato aperto già disponibili e pronti alla pubblicazione.

## **C) Licenze**

La licenza è un contratto, o altro strumento negoziale redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2006.

A ciascun dataset è abbinata una licenza con cui viene pubblicato, questa è resa facilmente disponibile in lingua italiana. Sarà associato al dataset una licenza che garantisca la massima possibilità di riutilizzo dei dati, a meno di specificità che richiedano l'adozione di licenze meno aperte. Saranno utilizzate licenze leggibili e riconoscibili non solo a utenti nazionali, ma anche a utenti internazionali.

Di norma i dati ed i documenti sono pubblicati con licenza Creative Commons CC-BY per l'esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale. I dati ed i documenti forniti dalle Strutture responsabili dei dati senza l'espressa indicazione di una licenza saranno accompagnati con licenza Creative Commons CC-BY. In caso di motivato mancato utilizzo di licenza Creative Commons CC-BY saranno utilizzate licenze basate su CC principalmente per l'esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale. In caso di specifiche richieste motivate delle strutture responsabili dei dati possono essere adottate anche licenze di derivazione italiana quali IODL2.0 o IODL1.0.

#### **D) Clausola di salvaguardia/limitazione di responsabilità**

Fatti salvi i limiti di legge inderogabili, le licenze da adottare vanno individuate in modo tale che il Licenziante non si assuma alcuna responsabilità per qualsiasi costo, onere, spesa o danno di qualsiasi natura che dovessero derivare dall'esercizio delle facoltà concesse in licenza, compreso l'utilizzo o il mancato utilizzo del documento da parte del Licenziatario o da parte di terzi.

#### **E) Diritto d'autore**

Rispetto alla legge 633/1941 le strutture responsabili dei dati devono prestare particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che si vogliono pubblicare evitando la violazione dei diritti di autore o altri diritti di privativa di soggetti terzi ed adottare licenze necessarie ad evitare che l'esistenza del diritto di autore e dei diritti connessi possa impedire o limitare l'utilizzo dei dati per scopi diversi da quelli istituzionali.

#### **F) Protezione dei dati personali**

I limiti alla conoscibilità dei dati sono quelli previsti dalle leggi e regolamenti in vigore con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono (d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e provvedimento del Garante n. 88/2011 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"). I dati anonimi sono comunque pubblicabili.

#### **G) Condivisione della piattaforma**

Regione Toscana, al fine di incentivare la Pubblica Amministrazione toscana alla pratica degli open data, mette a disposizione degli enti del territorio toscano la piattaforma tecnologica per la gestione e la trasformazione dei dati in formato aperto. Gli Enti potranno fruire, facendo richiesta, di un proprio spazio all'interno della piattaforma da gestire in piena autonomia.



